



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

**INTESA DI COORDINAMENTO  
FRA GLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO DEL DISTRETTO DI TRENTO  
IN MATERIA DI APPELLO PENALE**

Il giorno diciotto del mese di aprile dell'anno duemiladiciotto (18.4.2018) negli Uffici della Procura Generale della Repubblica di Trento, fra il

il Procuratore Generale della Repubblica dr. Giovanni Ilarda,

il Procuratore della Repubblica di Trento dr. Sandro Raimondi,

il Procuratore della Repubblica di Rovereto dr. Aldo Celentano,

il Procuratore della Repubblica di Bolzano dr. Giancarlo Bramante,

il Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Trento dr. Fabio Biasi,

il Procuratore della Repubblica per i Minorenni di Bolzano dr.ssa Antonella Fava,

si premette:

1. che ai sensi 593-bis., introdotto dal decreto legislativo 2018, n. 11, nei casi consentiti, contro le sentenze del Giudice per le indagini preliminari, della Corte d'Assise e del Tribunale può appellare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;

- che ai sensi del comma 2 dello stesso art. 593-bis c.p.p. il Procuratore Generale può, invece, proporre appello soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento;

2. che ai sensi dell'art. 166 bis disp. att. c.p.p., introdotto dal decreto legislativo 2018, n. 11, al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto;

3. che le disposizioni che precedono sono applicabili anche alle impugnazioni di sentenze riguardanti imputati minorenni in quanto per il relativo processo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1988, n. 448, si osservano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni del codice di procedura penale;

4. che sulla base di precedenti intese raggiunte con gli uffici giudicanti la comunicazione al Procuratore Generale delle sentenze ai fini dell'eventuale impugnazione viene effettuata dalle cancellerie sempre in via telematica, ex art. 64, u.c., disp. att. c.p.p., con trasmissione di copia del provvedimento mediante posta elettronica certificata;

5 che tutte le sentenze pervenute vengono archiviate in formato digitale sul server della Procura Generale e possono, quindi, essere rese disponibili agli altri uffici del Pubblico Ministero del distretto per un'immediata consultazione diretta ad assumere tempestivamente le determinazioni di competenza relative al potere di impugnazione,

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 166 bis disp. att. c.p.p., in materia di appello penale viene definita fra gli uffici del pubblico ministero la seguente intesa di coordinamento

#### Art. 1

##### *Comunicazioni del Procuratore Generale al Procuratore della Repubblica*

1. Nei casi in cui il Procuratore Generale ritenga che una sentenza debba formare oggetto di ulteriore esame al fine di un'eventuale appello ne darà comunicazione telematica, con modulistica standard, all'ufficio del P.M. presso il giudice che ha emesso il provvedimento entro il quinto giorno successivo a quello in cui il provvedimento è pervenuto al suo ufficio, indicando succintamente le ragioni dell'impugnazione;

2. Nel caso di sentenza riguardante più imputati o più capi d'imputazione la comunicazione, ove non diversamente specificato, s'intenderà riferita a tutti gli imputati e a tutti i capi d'imputazione.

3. Con la stessa comunicazione dovrà essere trasmessa copia della sentenza.

#### Art. 2

##### *Comunicazioni del Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale*

1. Il Procuratore della Repubblica, entro il quinto giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui all'art. 1, qualora intenda appellare la sentenza ne darà comunicazione al Procuratore Generale con posta elettronica certificata e con modulistica standard, indicando succintamente le ragioni dell'impugnazione, nonché i punti e i capi della sentenza che intende appellare.

2. Nel caso di sentenza riguardante più imputati o più capi d'imputazione la comunicazione del Procuratore della Repubblica, ove non diversamente specificato, s'intenderà riferita a tutti gli imputati e a tutti i capi d'imputazione.

3. Il Procuratore della Repubblica che intenda appellare una sentenza e non abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art. 1, ne darà, comunque, avviso senza ritardo al Procuratore Generale in via telematica.

### Art. 3

#### *Acquiescenza espressa o tacita*

1. Entro il quinto giorno successivo al ricevimento della comunicazione del Procuratore Generale di cui all'art. 1, il Procuratore della Repubblica, qualora non intenda appellare la sentenza, potrà comunicare di prestare acquiescenza espressa al provvedimento con posta elettronica certificata e modulistica standard.
2. Il mancato invio nel termine previsto della comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, da parte del Procuratore della Repubblica costituisce, in ogni caso, accettazione della sentenza e comporta acquiescenza tacita.

### Art. 4

#### *Fascicolo digitale*

1. Per la corrispondenza fra la Procura Generale e la Procure della Repubblica riguardante l'impugnazione di una sentenza, la Segreteria Penale della Procura Generale provvederà alla formazione di un fascicolo digitale nel quale inserire:
  - a) la comunicazione del Procuratore Generale di cui all'art. 1, comma 1, corredata di copia della ricevuta di consegna generata dal sistema di trasmissione mediante posta elettronica certificata;
  - b) la comunicazione del Procuratore della Repubblica prevista dall'art. 2, comma 1, o quella prevista dall'art. 3, comma 1, corredata della documentazione da cui risulti la data di ricezione generata dal sistema di trasmissione mediante posta elettronica certificata, ovvero attestazione di mancata ricezione di comunicazioni del Procuratore della Repubblica entro il quinto giorno successivo alla consegna della comunicazione di cui alla lettera a);
  - c) l'avviso di cui all'art. 2, comma 3.
  - d) ogni altro atto riguardante le comunicazioni di cui agli artt. 1 e 2.
2. Le comunicazioni previste dagli artt. 1, 2 e 3 costituiscono atti di corrispondenza interna fra gli uffici del pubblico ministero e non fanno parte del fascicolo processuale.

### Art. 5

#### *Modulistica standard*

1. Per le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 e per l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), verrà, di norma, utilizzata la modulistica standard conforme agli allegati modelli A, B e C.
2. La modulistica sarà resa disponibile online sul sito internet della Procura Generale della Repubblica nell'area dedicata alla Modulistica per gli uffici.

## Art. 6

### *Conservazione, pubblicazione, attuazione e revisione*

1. Il testo originale dell'Intesa sarà custodito agli atti della Procura Generale della Repubblica e pubblicato sul sito internet dello stesso ufficio.
2. L'osservanza di quanto previsto nell'Intesa verrà assicurata in ciascun ufficio con la diramazione di apposita direttiva entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione.
3. Nella direttiva di attuazione della Procura Generale verranno previsti anche gli adempimenti formali degli atti di appello del Procuratore Generale necessari per fare risultare la prestata acquiescenza del Procuratore della Repubblica al momento dell'impugnazione.
4. La revisione dell'Intesa potrà avvenire su richiesta motivata di ciascuno degli uffici partecipanti rivolta al Procuratore Generale che assumerà le conseguenti iniziative.

### *Allegati*

Allegato A – [modulo standard per la comunicazione del Procuratore Generale](#) (art. 1);

Allegato B - [modulo standard per comunicazione del Procuratore della Repubblica](#) (art. 2);

Allegato C – [modulo standard per l'attestazione della Segreteria](#) (art. 4).

F.to

G. Ilarda      A. Celentano      G. Bramante      S. Raimondi      Fabio Biasi      A. Fava